

Legge federale sulle scuole universitarie professionali (LSUP)

Modifica dell'8 ottobre 1999

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 novembre 1998¹,
decreta:

I

La legge federale del 6 ottobre 1995² sulle scuole universitarie professionali è modificata come segue:

Ingresso

...
visti gli articoli 27 capoverso 1, 27^{quater} capoverso 2, 27^{sexies} e 34^{ter} capoverso 1 lettera g della Costituzione federale³;

...

Art. 9 cpv. 3-5

³ Le scuole universitarie professionali prendono accordi contrattuali con i commit-
tenti sulla valorizzazione di risultati di progetti di ricerca brevettabili e non brevet-
tabili che sono cofinanziati dagli enti pubblici.

⁴ Le scuole universitarie professionali sostengono la valorizzazione dei risultati di
ricerche.

⁵ Se la scuola o il partner contrattuale non utilizza i risultati entro due anni dalla fine
del progetto, i diritti di valorizzazione devono essere offerti agli istituti che hanno
sostenuto il progetto in misura decisiva.

Art. 19 cpv. 2

² I sussidi per le spese d'esercizio sono versati in funzione delle prestazioni fornite
nell'insegnamento e nella ricerca. Il Consiglio federale disciplina la procedura di as-

¹ FF 1999 243

² RS 414.71

³ Queste disposizioni corrispondono agli articoli 63, 64 e 66 della Costituzione federale del
18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

segnazione dei sussidi e stabilisce nei particolari i criteri e le basi di calcolo. I sussidi per le spese d'esercizio sono così composti:

- a. per la quota relativa all'insegnamento sono versati segnatamente contributi per studente, calcolati in funzione dell'appartenenza a determinati cicli di studio;
- b. per il calcolo della quota relativa alla ricerca si tiene conto segnatamente dell'acquisizione di mezzi di terzi (mezzi finanziari da progetti della Commissione della tecnologia e dell'innovazione o del Fondo nazionale, di progetti UE o di fondi privati di terzi);
- c. per l'istituzione di competenze in materia di ricerca e di perfezionamento nelle scuole universitarie professionali possono essere versati sussidi a misure di qualificazione.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 8 ottobre 1999

Il presidente: Rhinow

Il segretario: Lanz

Consiglio nazionale, 8 ottobre 1999

La presidente: Heberlein

Il segretario: Anliker

Data di pubblicazione: 26 ottobre 1999⁴

Termine di referendum: 3 febbraio 2000

1115